

## Modelleria Brambilla S.p.A.

### PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

#### 1. Premessa

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni (come *infra* definite) riguardanti strumenti finanziari di Modelleria Brambilla S.p.A. (la “**Società**”), a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti), in virtù dell’ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).
- 1.2 La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 4 luglio 2016 in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 31<sup>1</sup> del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale e dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (essendo il 3 luglio 2016, data di entrata in vigore della parte della normativa relativa alla Procedura in oggetto, una domenica).

#### 2. Definizioni

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

**Amministratore:** ciascun soggetto che agisca in qualità di amministratore (anche di fatto) della Società;

**Azioni:** le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia;

**Controllate:** le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.;

**Data di Esecuzione:** il giorno in cui:

- (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita o scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
- (b) è stata eseguita l’assegnazione degli Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell’esercizio di Strumenti Finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni nonché dell’esercizio della facoltà di conversione di obbligazioni convertibili (anche *cum warrant*);
- (c) è stata eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale;

---

<sup>1</sup> L’articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia dispone: “L’emittente AIM Italia deve: [... omissis ...] avere in essere procedure, risorse e controlli sufficienti per consentirgli il rispetto di questo Regolamento”.

**Gruppo:** la Società e le sue Controllate;

**Investor Relator:** il responsabile della funzione di *investor relation* della Società;

**Operazione:**

- (a) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari della Società detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti, inclusi:
  - (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari;
  - (ii) l'attribuzione o l'accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari;
  - (iii) l'acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari;
  - (iv) atti di disposizione tra gli amministratori e/o dipendenti rilevanti della Società;
  - (v) operazioni fuori mercato;
  - (vi) trasferimenti a titolo gratuito; e
  - (vii) qualsiasi azione propria acquistata o ceduta dalla Società;
- (b) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un prodotto finanziario collegato all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia dell'emittente AIM Italia nella quale il detentore è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata ad un Soggetto Rilevante come *infra* definiti;

**Organi Preposti:** ciascun Amministratore della Società che abbia ricevuto incarico di ricevere, gestire, comunicare e diffondere al mercato le informazioni di cui alla presente Procedura nonché all'aggiornamento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti; alla data di approvazione della presente Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione della Società l'Organo Preposto è l'Ing. Gabriele Bonfiglioli;

**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:** una delle seguenti persone:

- (a) un coniuge non separato legalmente o il *partner* convivente *more uxorio*;
- (b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) se conviventi da almeno un anno, i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante; o
- (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**Prodotto Finanziario Collegato:** ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario

(ivi inclusi i derivati);

**Regolamento CONSOB:** il Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;

**SDIR:** il “*Servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata*” ai sensi della normativa CONSOB;

**Soggetto Rilevante:** ha il significato a questo termine attribuito all’art. 3;

**Strumenti Finanziari:** gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società;

**TUF:** il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”) e successive modificazioni e integrazioni.

### **3. Soggetti Rilevanti**

3.1 I soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente Capo (i “**Soggetti Rilevanti**”) sono:

- (a) ciascun componente dell’organo di amministrazione o di controllo della Società;
- (b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a) che precede, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

3.2 Gli Organi Preposti individuano nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.

3.3 È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso), rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e comunicare agli Organi Preposti l’inclusione di tali soggetti tra i Soggetti Rilevanti.

### **4. Funzioni degli Organi Preposti**

4.1 Ai fini della Procedura, agli Organi Preposti sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) ricezione ed effettuazione – unitamente all’Investor Relator – delle comunicazioni ai sensi del successivo articolo 5;
- (b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, la conservazione

in apposito archivio della documentazione ricevuta);

- (c) mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato dei Soggetti Rilevanti;
- (d) trasmissione di volta in volta della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura;
- (e) trasmissione annuale ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini del presente Capo, nonché degli obblighi connessi a tale identificazione;
- (f) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.

4.2 Gli Organi Preposti non potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

4.3 Gli Organi Preposti assicurano la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

4.4 Gli Organi Preposti vigilano in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

## **5. Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante**

5.1 La Società comunica senza indugio – e comunque entro il terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante – e mette a disposizione del pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito *web*, le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da Soggetti Rilevanti o da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti fornendo le informazioni (ove disponibili) di seguito indicate, a condizione che l'importo complessivo dell'Operazione sia almeno pari ad euro 5.000,00 (*cinquemila/00*) entro la fine di ciascun anno solare.

Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o da o per conto di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare, fermo restando che, superato il predetto limite di euro 5.000,00 (*cinquemila/00*), il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le eventuali operazioni già effettuate da o per proprio conto o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante e ogni operazione successiva al superamento del limite.

5.2 La predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):

- (a) l'identità dei Soggetti Rilevanti coinvolti;

- (b) il motivo della comunicazione;
- (c) la denominazione dell'emittente interessato;
- (d) la natura e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
- (e) la natura dell'Operazione;
- (f) la data in cui la Società è stata informata dell'Operazione;
- (g) la data e il luogo dell'Operazione;
- (h) il prezzo e l'ammontare dell'Operazione;
- (i) la natura e l'entità della partecipazione del Soggetto Rilevante nell'Operazione;
- (j) se il comunicato riguarda un Prodotto Finanziario Collegato, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

5.3 La responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi sopra menzionati da parte della Società rimane in ogni caso in capo ai Soggetti Rilevanti, che devono altresì rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

## **6. Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante**

- 6.1 Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui all'art. 5 che precede, il Soggetto Rilevante deve comunicare tempestivamente – e comunque non oltre il giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante – agli Organi Preposti e all'Investor Relator ogni Operazione, fornendo tutte le informazioni previste dal precedente art. 5.
- 6.2 La comunicazione deve essere trasmessa agli Organi Preposti come segue:
- (a) via posta elettronica all'indirizzo mail degli Organi Preposti (attualmente [gbonfiglioli@brambilla.it](mailto:gbonfiglioli@brambilla.it)) e preavvisando telefonicamente gli stessi, ovvero, qualora l'utilizzo della posta elettronica non sia possibile,
  - (b) a mano con consegna al personale preposto dagli Organi Preposti ovvero a loro stessi o con altri strumenti alternativi predisposti in via transitoria e comunicati alle persone interessate e, in ogni caso, con preavviso telefonico agli stessi.
- 6.3 Gli Organi Preposti e l'Investor Relator, una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le comunicazioni previste dal precedente paragrafo, sono responsabili della loro gestione e della loro diffusione al mercato.
- 6.4 Gli Organi Preposti elaborano, quindi, unitamente all'Investor Relator, una bozza di comunicato

e la inviano al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.

- 6.5 Successivamente e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 5.1 che precede, l'Investor Relator provvede a renderlo pubblico tramite SDIR.
- 6.6 Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito *internet*, sezione "*investor relations*", della Società entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.
- 6.7 Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Gli Organi Preposti si assicurano che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

## **7. Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti ("black-out periods")**

- 7.1 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di effettuare, direttamente o per interposta persona, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari nei 30 (*trenta*) giorni precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 7.2 Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali *stock option* o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di *stock option*, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.
- 7.3 Le limitazioni non si applicano, altresì, nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società.
- 7.4 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura degli Organi Preposti comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

## **8. Sanzioni**

- 8.1 Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 182, comma 2-bis del TUF, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all'art. 180, comma 1, lettera a) del TUF (ovverosia gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari quotati sull'AIM Italia.
- 8.2 In caso di violazione della presente procedura, la Società e le sue Controllate procederanno nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della

violazione.

- 8.3 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.
- 8.4 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 8.5 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

## **9. Trattamento dei dati personali**

- 9.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
  - (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
  - (c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - (d) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
  - (e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile:
    - Titolare: Modelleria Brambilla S.p.A.
    - Responsabile: **Gabriele Bonfiglioli**.
- 9.2 Con la consegna all'Ufficio Investor Relations della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs. n. 196/2003.

## **10. Modificazioni ed integrazioni**

- 10.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta motivata degli Organi Preposti.

10.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

## **11. Disposizioni finali**

11.1 La Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.

11.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.

11.3 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia.

## **12. Entrata in vigore**

12.1 La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di approvazione della medesima da parte del Consiglio di Amministrazione della Società avvenuta il 4 luglio 2016.



## ALLEGATO A

### Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da soggetti rilevanti

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di *Internal  
Dealing* di Modelleria Brambilla S.p.A. (la “**Procedura**”),

#### dichiara ed attesta

- di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

\_\_\_\_\_;

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuati ai sensi dell’art. 2. della Procedura:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

- si impegna a comunicare agli Organi Preposti ed all’Investor Relator le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;

- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

#### Acconsente

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’art. 8 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dei Familiari dei Soggetti Rilevanti.

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_